

PROROGA DEI TERMINI PER L'EMERGENZA COVID-19

1. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN ITINERE ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2020 O AVVIATI DOPO TALE DATA, FINO AL 15 MAGGIO 2020 (ARTICOLO 103, COMMA 1 DEL D.L.18/2020 E PROROGA DISPOSTA DALL'ART. 37 DEL D.L. 23/2020 - COMMA 1)

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI OPERA PER TUTTI QUELLI PREVISTI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 65/2014 RELATIVI:

- ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (QUALI PROCEDURE DI APPROVAZIONE DI PIANI E VARIANTI, ACCORDI DI PIANIFICAZIONE, RELATIVE CONFERENZE DI SERVIZI, ETC.) E AI PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE E ACCORDI DI PROGRAMMA;
- ALL'ATTIVITÀ EDILIZIA (PROCEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI ABILITATIVI, IVI COMPRESI IL CONTROLLO DEGLI STESSI E I RELATIVI ENDOPROCEDIMENTI).

AI FINI DEL COMPUTO DEI TERMINI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, PENDENTI ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2020 O INIZIATI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA, NON SI TIENE CONTO DEL PERIODO COMPRESO TRA LA MEDESIMA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2020 E QUELLA DEL 15 MAGGIO 2020, CON CONSEGUENTE TRASLAZIONE DEI TERMINI.

PERTANTO:

- A) PER EFFETTO DI TALE SOSPENSIONE, **NON SI DEVE COMPUTARE NEL CALCOLO DEI TERMINI IL PERIODO CHE VA DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 15 MAGGIO 2020, PER I PROCEDIMENTI INIZIATI IN DATA ANTECEDENTE AL 23 FEBBRAIO 2020.** PERTANTO, FACENDO UN ESEMPIO, UN PROCEDIMENTO AVVIATO IL 30 GENNAIO 2020 CON TERMINE FINALE DI 3 ANNI, A PARTIRE DAL 16 MAGGIO DOVRÀ ESSERE CONCLUSO ENTRO 3 ANNI – 23 GIORNI DECORSI = $3 \times 365 - 23 = 1072$ GIORNI. IN SINTESI I TERMINI RESIDUI RIPARTONO DAL 16 MAGGIO.
- B) **PER I PROCEDIMENTI AVVIATI TRA LA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2020 E LA DATA DEL 15 MAGGIO 2020 COMPRESO, NON SI DEVE COMPUTARE, NEL CALCOLO DEI TERMINI, IL PERIODO CHE VA DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 15 MAGGIO 2020.** DI CONSEGUENZA, TUTTI I TERMINI INTERNI, ENDOPROCEDIMENTALI, FINALI ED ESECUTIVI CHE CADONO IN TALE LASSO DI TEMPO DECORRONO INTEGRALMENTE A PARTIRE DAL 16 MAGGIO 2020.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI COMPORTA, INOLTRE, LA PROROGA O IL DIFFERIMENTO PER UN TEMPO CORRISPONDENTE DEI TERMINI DI FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ CONCLUSIVA NEI CASI DI SILENZIO SIGNIFICATIVO PREVISTI DALL'ORDINAMENTO.

2. PROROGA DELLA VALIDITÀ DI ATTI E PROVVEDIMENTI ABILITATIVI IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO E IL 15 APRILE 2020, (ARTICOLO 103, COMMA 2 DEL D.L.18/2020).

LA PROROGA FINO AL 15 GIUGNO RIGUARDA LA VALIDITÀ DI TUTTI I CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI ABILITATIVI COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO E IL 15 APRILE 2020, CON EFFETTO RETROATTIVO AVENDO EFFICACIA ANCHE PER GLI ATTI GIÀ SCADUTI TRA IL 31 GENNAIO 2020 ED IL 17 MARZO 2020, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.18/2020.

Art. 103 D.L.18/2020

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorit  per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*

2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020".*

3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonche' dei relativi decreti di attuazione.*

4. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.*

5. *I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.*

6. *L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30 giugno 2020.*

Art. 37 D.L. 23/2020

(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

1. *Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020;*